

02.04.2020

Domande frequenti riguardanti l'ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19)

A. In relazione ai procedimenti retti dal diritto procedurale federale

1. L'ordinanza si applica alle procedure di ricorso dinnanzi al Tribunale federale?

Secondo l'articolo 46 capoverso 1 della legge sul tribunale federale (LTF), durante i giorni di Pasqua i termini dei procedimenti dinnanzi al Tribunale federale sono sospesi. L'articolo 46 capoverso 2 LTF prevede delle eccezioni, in particolare per i procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisoriale nonché nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In applicazione dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza i termini enunciati nell'articolo 46 capoverso 1 LTF sono pertanto sospesi dal 21 marzo 2020. Tale regola si applica anche alle procedure di ricorso in materia penale, malgrado la formulazione restrittiva del titolo dell'ordinanza. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 46 capoverso 2 LTF, conformemente a quanto previsto all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza.

2. A quali procedimenti si applica l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza?

L'articolo 1 capoverso 3 costituisce un'estensione della regola dell'articolo 1 capoverso 1 e si applica ai termini con una data di scadenza tra il 21 marzo 2020 e il 19 aprile 2020 nei procedimenti per i quali il diritto procedurale prevede in linea di principio la sospensione dei termini (fissati in giorni o mesi) nei giorni attorno a Pasqua. Gli effetti della sospensione, comprese le eccezioni, sono anch'essi retti dal diritto procedurale applicabile a tali termini (art. 1 cpv. 2). Sono pertanto applicabili anche le eccezioni quali l'articolo 22a capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

3. Cosa vale per i termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza tra l'entrata in vigore dell'ordinanza e il 19 aprile 2020 secondo l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza?

Secondo i principi generali del diritto procedurale la sospensione secondo l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza ha come effetto che i termini con una data di scadenza tra l'entrata in vigore dell'ordinanza e il 19 aprile 2020 scadono dopo la fine della sospensione, ossia il 20 aprile 2020.

4. Cosa vale per i termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza dopo il 19 aprile 2020?

Secondo l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza, quest'ultima contempla soltanto i termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza tra l'entrata in vigore dell'ordinanza e il 19 aprile 2020. L'ordinanza non si applica invece ai termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con data di scadenza *a partire dal 20 aprile 2020*. Questi termini decorrono quindi anche durante le ferie giudiziarie prolungate.

5. Le ferie giudiziarie in vigore dal 21 marzo 2020 si applicano anche alla procedura di conciliazione in materia civile?

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza, quest'ultima si applica al diritto procedurale federale o cantonale, laddove questo preveda ferie giudiziarie nel periodo pasquale. Secondo l'articolo 145 capoverso 2 del Codice di procedura civile (CPC), le ferie giudiziarie del diritto processuale civile non valgono né per la procedura di conciliazione (lett. a) né per

la procedura sommaria (lett. b). La procedura sommaria si applica in particolare alla procedura a tutela dell'unione coniugale.

6. L'ordinanza si applica al diritto penale amministrativo?

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza, quest'ultima si applica al diritto procedurale federale o cantonale laddove questo preveda ferie giudiziarie nel periodo di Pasqua. Secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), al computo e alla proroga dei termini, come anche alla restituzione per inosservanza di un termine, si applicano per analogia gli articoli 20-24 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA). L'articolo 22a PA prevede in linea di massima la sospensione dei termini nel periodo pasquale e pertanto l'ordinanza si applica anche al diritto penale amministrativo. Secondo l'articolo 31 capoverso 2 DPA ciò non vale per i procedimenti giudiziari.

B. In relazione ai procedimenti retti dal diritto procedurale cantonale

1. L'ordinanza si applica anche ai procedimenti amministrativi cantionali?

L'ordinanza sulla sospensione dei termini ai fini del mantenimento della giustizia ha un'importanza limitata nell'ambito del diritto procedurale amministrativo cantonale. Infatti, non intende disciplinare in modo esaustivo la questione dei termini.

- L'ordinanza si applica soltanto ai procedimenti amministrativi cantionali o davanti ai tribunali amministrativi cantionali per i quali le leggi cantionali sulla procedura amministrativa prevedono le cosiddette ferie giudiziarie nel periodo pasquale. Pertanto, nei casi in cui il diritto cantonale prevede ferie giudiziarie pasquali per determinati o per tutte i procedimenti amministrativi (o davanti ai tribunali amministrativi), l'ordinanza prolunga la sospensione dei termini: questa è già iniziata il 21 marzo 2020 e dura fino al 19 aprile 2020.
- Gli effetti della sospensione dei termini sono retti in linea di principio dalle leggi cantionali sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza). Se il diritto cantonale, pur sancendo ferie giudiziarie, prevede delle eccezioni (p. es. procedimenti concernenti l'effetto sospensivo o la disposizione di misure provvisorie), queste continuano ad applicarsi; in questi casi l'ordinanza non ordina la sospensione dei termini. Sono inoltre anche eccettuati i casi in cui il diritto federale materiale applicabile disciplina i termini esaustivamente, ciò che esclude una sospensione in applicazione del diritto cantonale (p. es. l'art. 119 della legge federale sull'imposta federale diretta).

2. I Cantoni possono prevedere la sospensione di altri procedimenti amministrativi?

I Cantoni sono liberi di decidere la proroga o la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi o dinanzi al tribunale amministrativo per i quali il diritto cantonale non prevede ferie giudiziarie.

3. I Cantoni possono prevedere la sospensione oltre il 19 aprile 2020?

Il disciplinamento federale non è esaustivo. I Cantoni sono liberi di decidere la proroga o la sospensione dei termini oltre il 19 aprile 2020 nei procedimenti amministrativi (o dinanzi al tribunale amministrativo) per i quali il diritto cantonale prevede ferie giudiziarie.

4. L'ordinanza si applica anche alla procedura di ricorso nel settore edilizio?

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza, quest'ultima si applica al diritto procedurale cantonale laddove questo preveda ferie giudiziarie nel periodo pasquale. Pertanto l'ordinanza si applica alla procedura di ricorso nel settore edilizio soltanto se il diritto cantonale prevede ferie giudiziarie per tale procedura.

5. Cosa vale per la decorrenza dei termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020 secondo l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza?

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza, gli effetti della sospensione sono disciplinati dal diritto procedurale applicabile. Questo vale anche per gli effetti dell'articolo 1 capoverso 3 per i termini con una data di scadenza precisa. Secondo i principi generali del diritto procedurale, la sospensione di cui all'articolo 1 capoverso 3 ha come conseguenza che i termini con una data di scadenza tra l'entrata in vigore dell'ordinanza e il 19 aprile 2020 scadono dopo la fine della sospensione, ossia il 20 aprile 2020, sempreché il diritto cantonale non preveda altrimenti.

6. Cosa succede se i termini non sono sospesi né in virtù dell'ordinanza del 20 marzo 2020 né in virtù del diritto cantonale?

L'ordinanza del 20 marzo 2020 non si applica laddove il diritto cantonale non preveda la sospensione dei termini durante il periodo pasquale. Spetta quindi al Cantone valutare se, a causa dell'attuale situazione straordinaria, sia necessario un disciplinamento specifico. In assenza di regole specifiche, occorrerà valutare nel singolo caso e su richiesta dell'interessato, se sia necessaria la restituzione di un termine scaduto tra il 21 marzo 2020 e il 19 aprile 2020.